



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE TRA L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA E L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI.

TRA

L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA (di seguito "Università"), C.F.: 94045260711 • Partita IVA: 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71121, Via A. Gramsci 89-91, pec: protocollo@cert.unifg.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Lorenzo Lo Muzio

E

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, (di seguito "Ordine degli Ingegneri"), C.F.: 80002260711, con sede legale in Foggia al Corso Roma, 88 sc. A, rappresentata dall'ing. Stefano Torracco,

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTO

- a) Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 D.P.R. n. 137/2012, che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale;
- b) L'art. 1, comma 5 dello Statuto, ai sensi del quale, l'Ateneo realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione, dell'apprendimento permanente, dell'erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto;
- c) l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- a) l'Università ha organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza un corso, tenuto dal prof. Enrico Follieri, per l'insegnamento di Diritto Urbanistico per l'A.A. 2024/2025, secondo semestre, di 48 ore di lezioni frontali e di incontri seminariali, indirizzato agli studenti del V anno;

- b) l'Ordine degli Ingegneri è interessato a tale corso per consentire agli iscritti che ne facciano richiesta di acquisire crediti formativi professionali;
- c) l'Università, nello svolgimento della c.d. terza missione, è aperta alla richiesta dell'Ordine degli Ingegneri, senza assumersi alcun onere sulla certificazione delle presenze e sull'attribuzione dei crediti formativi che saranno gestiti e curati dall'Ordine degli Ingegneri;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto l'attivazione e l'erogazione, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di un corso della durata di 48 ore di lezioni frontali e seminari in tema di Diritto urbanistico, tenuto dal prof. Enrico Follieri.

Il corso avrà inizio il 20 febbraio 2025 e terminerà il 16 maggio 2025, e si svolgerà nei giorni e negli orari stabiliti dal Dipartimento; orientativamente, le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì dopo la pausa pranzo.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

L'Università si impegna a consentire agli Ingegneri iscritti all'Ordine, che ne facciano richiesta, di partecipare alle lezioni e agli incontri seminariali che saranno svolti nell'ambito del corso tenuto dal prof. Enrico Follieri, per l'insegnamento di Diritto Urbanistico per l'A.A. 2024/2025, secondo semestre, di 48 ore, indirizzato agli studenti del V anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e a trovare aula idonea.

L'Università si impegna, altresì a trasmettere il calendario delle lezioni all'Ordine degli Ingegneri.

L'Ordine degli Ingegneri si impegna a fornire l'elenco dei frequentanti il corso entro il 15 febbraio 2025.

L'Ordine degli Ingegneri curerà e gestirà il procedimento per l'attribuzione dei crediti formativi agli Ingegneri, rilevando le presenze, curando la formulazione di domande a risposta multipla per l'esame finale, rilasciando la certificazione per i crediti e tutto quanto altro necessario a tal fine.

La partecipazione degli Ingegneri al corso è gratuita.

Il corso non comporta oneri finanziari per l'Università.

Articolo 4 - Referenti

L'Università indica quale referente della presente convenzione la prof.ssa Raffaella Dagostino (email: raffaella.dagostino@unifg.it)

L'Ordine degli ingegneri indica quale referente del presente convenzione l'ing. Stefano Torracco (email ingtorracco@yahoo.it)

che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 7 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 1 (un) anno, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di pec), che si affiancherà al testo originario immutato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 4.

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla

consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 9 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 10 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese sono a carico dell'Ordine degli Ingegneri.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico secondo quanto disposto per legge, dell'Ordine degli Ingegneri.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, data

PER L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA
IL RETTORE
Prof. Lorenzo Lo Muzio

PER L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
IL PRESIDENTE
DR. Ing. Stefano Torracco